

N. 2 del **07 FEBBRAIO 2024**

**OGGETTO: OGGETTO: TRIBUTI LOCALI – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E TERMINI DI APPLICAZIONE PER
L'ANNO 2024**

Nell'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **sette** del mese di **Febbraio**, convocato per le ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **MILVA PACINI**

Sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Presente
MILVA PACINI	PRESIDENTE	Presente
PAOLO SANTICCIOLI	CONSIGLIERE	Presente
RICCARDO COPPINI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA BELLI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIO BUONO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA SANTORO	CONSIGLIERE	Presente
IVAN BINDO	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Presente
CARLO FROSINI	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA BIAGIONI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO VANNUCCINI	CONSIGLIERE	Presente
LUISA TONIONI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO PIERI	CONSIGLIERE	Presente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO BARTOLI	CONSIGLIERE	Presente
ALBERTO GUERCINI	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FABRIZIO BARONCELLI	VICE-SINDACO	Presente
KATIA GHERARDI	ASSESSORE	Presente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Assente
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Presente

Scrutatori: Consigliere Bindo Ivan, Consigliere Santiccioli Paolo, consigliere Vannuccini Massimo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno dettato la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28 settembre 2020, e successive modificazioni, è

stato approvato il regolamento della nuova IMU, in vigore dal 01/01/2020, secondo quanto previsto dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 (il Comune di Agliana non è ricompreso nell'elenco).

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamati

- l'art. 8, comma 1), lettera f del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

- l'art. 17 che prevede l'esenzione per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al Comune di Agliana, destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali. Con riferimento agli immobili classificato nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, la stessa si applica solo sull'eventuale quota di competenza comunale.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e

la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 edel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Considerato che la sperimentazione del Prospetto ha evidenziato diverse criticità e l'esigenza di dover tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate, tali da determinare un rinvio dell'operatività del Prospetto medesimo a decorrere dall'anno di imposta 2025;

Richiamato, per quanto sopra, l'art. 6 bis del DL 132/2023, convertito nella legge 28 novembre 2023, n. 170, rubricato "proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote imu e proroga in materia di spending enti locali";

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19 aprile 2023 sono state approvate le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2023, secondo quanto previsto dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che è necessario procedere all'approvazione delle aliquote IMU con le stesse modalità adottate negli anni precedenti;

Atteso che questa Amministrazione al fine di garantire lo standard dei servizi erogati, si trova nella necessità di confermare per l'anno 2024 le aliquote deliberate per il corrente anno, ritenendo da stime effettuate sulle basi imponibili IMU di soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente;

Rilevato di confermare le seguenti aliquote IMU:

Tipologia imponibile	Aliquota
a) Abitazione principale iscritta nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C7) - DETRAZIONE DI € 200,00	6,00 per mille
b) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e ss.mm.ii.	0,00 per mille
c) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) di cui al comma 751 dell'art. 1 della Legge 160/2019	0,00 per mille
d) immobili appartenenti alla categoria D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale e di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione; immobili appartenenti alle categorie catastali "C3-C1-A10" di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale e di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione; Per "nuovi insediamenti produttivi" devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività d'impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.); non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi" le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile; Per "nuove attività imprenditoriali" devono intendersi le attività avviate con denuncia presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.) non precedente al 01/01/2023; Per le "nuove unità locali operative" valgono gli stessi requisiti di decorrenza delle nuove attività imprenditoriali.	9.60 per mille
e) immobili appartenenti alla categoria C1 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio in via esclusiva di un'attività lavorativa;	9.60 per mille
f) Immobili locati con contratto registrato o concessi in comodato con contratto registrato a Associazioni Sportive Dilettantistiche e Associazioni Ricreative Culturali	9.60 per mille
g) Tutte le altre tipologie di immobili	10.60 per mille

Dato atto che per l'anno 2024 sono confermati i valori medi delle aree edificabili situati nel territorio comunale, deliberati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 62 del 27 maggio 2022, in quanto le quotazioni Omi, poste a loro base, risultano pressochè invariate;

DATO ATTO che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo di competenza stimata in € 2.850.000,00,00;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICORDATO che:

l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art. 1, c. da 748 a 754, della L. 160/19;

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n.58;

RICORDATO, in tal senso, che l'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: "A partire dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. ";

RICORDATO altresì, che l'art.13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU), e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ";

DATO ATTO altresì che, in assenza di deliberazione da parte dell'Ente e di mancata pubblicazione della delibera sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2022, come stabilito dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto "Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti";

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, rilasciati dalla responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Silvia Melani;

Acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 267/2000 agli atti

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito ottemperando ad obblighi di legge;

DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale): Presidente Pacini invita l'assessore Katia Gherardi ad illustrare il provvedimento in oggetto

Si procede con le dichiarazioni di voto:

Bartoli Massimo (Movimento 5 Stelle) voto contraio

Bindo Ivan (Fratelli d'Italia) voto favorevole

Biagioni Francesca (Forza Italia Agliana)voto favorevole

Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) voto contrario

Buono (Agliana Civica) voto contrario.

Nerozzi (Forza Agliana Piana Pistoiese per la Toscana) voto favorevole

Santiccioli (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.

Presidente Pacini pone in votazione il provvedimento: CON VOTI favorevoli n.09 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Forza Agliana Piana Pistoiese per la Toscana ed contrari n. 7 (Movimento 5 Stelle+ Partito Democratico e Agliana Insieme + Agliana Civica).

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono qui integralmente riportate;

2) Di confermare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni IMU approvate per il vigente anno con le stesse modalità adottate negli anni precedenti, in considerazione del rinvio operato dall'art. 6 bis, del Decreto legge 132/2023, convertito in legge n. 170/2023-, dell'operatività *del Prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorre dall'anno di imposta 2025*”:

Tipologia imponibile	Aliquota
a) Abitazione principale iscritta nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C7) - DETRAZIONE DI € 200,00	6,00 per mille
b) Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e ss.mm.ii.	0,00 per mille
c) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce) di cui al comma 751 dell'art. 1 della Legge 160/2019	0,00 per mille

d) immobili appartenenti alla categoria D, di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale e di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione; immobili appartenenti alle categorie catastali "C3-C1-A10" di nuova costruzione, destinati ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale, industriale e di servizi, direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per l'avvio di nuove attività imprenditoriali o di unità locali operative che producano nuova occupazione; Per "nuovi insediamenti produttivi" devono intendersi le unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad attività d'impresa, attivata con apposita denuncia di inizio attività presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.); non sono da considerarsi "nuovi insediamenti produttivi" le unità immobiliari già esistenti e/o destinate ad attività derivanti da trasformazione o subentro ad altra precedente attività già operativa nel medesimo immobile; Per "nuove attività imprenditoriali" devono intendersi le attività avviate con denuncia presso gli Enti competenti (Comune e/o C.C.I.A.A.) non precedente al 01/01/2023; Per le "nuove unità locali operative" valgono gli stessi requisiti di decorrenza delle nuove attività imprenditoriali.	9.60 per mille
e) immobili appartenenti alla categoria C1 direttamente utilizzati dal proprietario soggetto passivo IMU per l'esercizio in via esclusiva di un'attività lavorativa;	9.60 per mille
f) Immobili locati con contratto registrato o concessi in comodato con contratto registrato a Associazioni Sportive Dilettantistiche e Associazioni Ricreative Culturali	9.60 per mille
g) Tutte le altre tipologie di immobili	10.60 per mille

3) di stabilire che condizione necessaria per beneficiare dell'aliquota agevolata prevista alle lettere d), e) e f) della tabella precedente, a pena di decadenza del beneficio, è la presentazione dell'apposita dichiarazione IMU entro il termine di legge, con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;

4) di stabilire che per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5) di confermare per l'anno 2024 i valori medi delle aree edificabili situati nel territorio comunale, deliberati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 62 del 27 maggio 2022;

6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

8) di incaricare il responsabile del Servizio della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

9) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze – entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

DELIBERA ALTRESI'

CON VOTI favorevoli n.09 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Forza Agliana Piana Pistoiese per la Toscana ed contrari n. 7 (Movimento 5 Stelle+ Partito Democratico e Agliana Insieme + Agliana Civica), di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL

**PRESIDENTE
MILVA PACINI**

**SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA**